

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 6
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 12
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 14
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 16
CONVOCAZIONI	» 17

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

La Commissione discute ampiamente sull'ordinamento e sulla procedura dei suoi lavori, con interventi del Presidente, dei deputati Lajolo, Nannuzzi, Bignardi e Covelli e dei senatori Ferretti, Francavilla, Valenzi, Monei, D'Andrea e Schiavetti. Si affrontano in particolare i problemi dei poteri e dei compiti della Commissione, del Comitato esecutivo e del Comitato delegato. A conclusione, la Commissione delibera concordemente sulle procedure da seguire.

La Commissione, quindi, ribadisce i criteri già fissati per la partecipazione dei partiti e delle organizzazioni sindacali alle trasmissioni di « Tribuna Politica ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SULLO.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere alla V Commissione*) (2457).

In apertura di seduta il Presidente Sullo illustra le modalità da seguire nell'esame del disegno di legge sul quale la Commissione deve esprimere il proprio parere, con particolare riguardo all'ampiezza da dare alla discussione e ai limiti di tempo da osservare. In linea di massima propone che la Commissione si attenga a quanto dispone l'articolo 32 del Regolamento circa la procedura di esame del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato.

Quindi, ai deputati Pagliarani e Botta, che sollecitano chiarimenti sulla procedura che in merito intende adottare il Governo, il Presidente Sullo precisa che il Governo è orientato a varare il piano quinquennale attraverso una legge formale in analogia col sistema adottato dall'ordinamento belga e francese e senza contrasto con quanto prevede il nostro ordinamento costituzionale. A suo avviso comunque la Commissione potrà esprimere il proprio parere, sia in via indiretta, per quel che riguarda l'insieme del provvedimento, sia in via diretta su quella parte del programma che interessa la competenza specifica della Commissione.

Successivamente il relatore Gagliardi riferisce sul programma economico nazionale per

la parte che attiene al turismo. Dopo essersi compiaciuto del fatto che nel piano quinquennale il turismo viene collocato fra le attività direttamente produttive, ed enucleato dal più ampio comparto delle attività terziarie, passa a considerare alcuni aspetti che, a suo avviso, meritano un opportuno riesame. Infatti è dell'opinione che dal confronto tra gli obiettivi affidati al turismo ed i mezzi messi a disposizione del settore, appare in tutta evidenza uno squilibrio di non limitata entità. Fa riferimento soprattutto ai mezzi finanziari assegnati per il rafforzamento e la razionalizzazione della organizzazione turistica pubblica previsti in 36 miliardi nel quinquennio, in aggiunta agli stanziamenti in essere. Tale cifra appare di gran lunga inferiore al fabbisogno minimo aggirantesi intorno ai 60 miliardi.

L'enunciazione del programma, secondo la quale il rafforzamento, la razionalizzazione dell'organizzazione turistica, da conseguire mediante l'impiego di nuove tecniche conoscitive ed operative, costituisce una esigenza di fondo del settore, sta ad indicare che l'obiettivo va raggiunto attraverso due vie: mezzi finanziari e qualificazione delle strutture.

Per i mezzi finanziari, il finanziamento attuato con la legge n. 114 non appare commisurato alle esigenze del settore per molteplici motivi, fra i quali il più valido è che delle provvidenze erogate con la succitata legge beneficiavano organismi in una situazione di assoluta precarietà economica. Occorre quindi riconsiderare più realisticamente il problema finanziario che è alla base del rafforzamento della politica turistica, in vista anche del valore pregiudiziale e condizionante dell'intervento sul piano organizzativo rispetto alla incentivazione delle attrezzature e all'espansione dell'area turistica.

Di fronte ai nuovi compiti che spettano al settore, ravvede la necessità di specializzare e di razionalizzare le strutture creando nuove entità direzionali, che, sdoppiando le competenze della direzione generale del turismo e assumendo nuove funzioni connesse, in specie con la realizzazione dei mezzi attraverso la introduzione di nuove tecniche conoscitive ed operative, possano sostenere ed attuare le linee politiche indicate dal programma.

Altro basilare punto del programma è rappresentato dall'impegno per la creazione di una attrezzatura ricettiva adeguata alle esigenze delle correnti turistiche che si ritiene interesseranno il nostro paese nel prossimo quinquennio: impegno reso più gravoso

dalla necessità di attuare contemporaneamente una redistribuzione territoriale della attrezzatura medesima a beneficio delle aree meridionali e delle aree depresse del centro-sud. A suo avviso, per raggiungere lo scopo, non appare la più appropriata una legge che ricalchi le norme di quella del 12 febbraio 1962, n. 68.

Rileva, quindi, che, nel piano, non si accenna al problema del coordinamento, in sede legislativa, dell'intervento ordinario con quello straordinario di competenza della Cassa. Tale coordinamento dovrebbe provvedere ad una ben precisa delimitazione delle competenze territoriali e ad una unificazione dei criteri di finanziamento e delle procedure, ferma restando la necessaria differenziazione della scala di incentivazione. Tale opera di omogeneizzazione dovrebbe essere altresì estesa anche a quante altre leggi di origine regionale interverranno nell'opera di incentivazione a favore del turismo.

Il programma in questo settore fissa obiettivi quantitativi abbastanza precisi, ma non determina l'entità della spesa pubblica necessaria a raggiungere tali obiettivi, presentando ampie lacune in merito alle linee di impostazione che gli strumenti legislativi da approntare dovranno seguire.

Ritiene pertanto che il capitolo relativo al turismo debba essere integrato con una previsione della spesa pubblica necessaria a sostenere le leggi di incentivazione e di una chiara espressione dei principi che tali leggi dovranno seguire.

Sempre in tema di strutture e di coordinamento, non pare, a suo avviso, che i buoni proponenti del programma abbiano trovato attuazione se, nello schema di disegno di legge, concernente l'ordinamento del Ministero del bilancio, si prevede la istituzione di un Comitato dei ministri per la programmazione economica (C.I.P.E.), del quale fanno parte 12 ministri e non quello per il turismo e lo spettacolo. È esattamente il contrario del principio affermato nel piano sulla globalità del turismo e sulla necessità che il settore, nella persona del Ministro, sia presente negli organi più importanti ai quali è devoluto il compito di coordinamento della azione pubblica e dell'attuazione del programma.

Anche nel settore dello spettacolo, il piano promette interventi in base alle alte finalità di elevazione spirituale e culturale che gli spettacoli possono arrecare alla formazione e qualificazione del cittadino, ma non v'è una indicazione dell'onere che, a tal fine, si

ritiene di porre a carico della spesa pubblica. Se per la cinematografia provvede la legge *ad hoc*, di recente entrata in vigore, per il teatro di prosa la spesa totale dovrebbe ascendere a 20 miliardi, di cui 5 a titolo di spesa straordinaria non ricorrente con un incremento rispetto agli attuali stanziamenti di lire 5 miliardi oltre l'intervento previsto. Quanto alla spesa per il teatro lirico, la spesa prevista dovrebbe ascendere a 70 miliardi.

Anche per il settore dello spettacolo, quindi, il programma potrebbe essere emendato nel senso di inserire l'indicazione quantitativa della spesa posta a carico degli interventi pubblici e stabilire i principi della priorità delle scelte.

Per il settore dello sport infine, non v'è alcuna indicazione sul contributo che lo Stato intende dare; inoltre sarebbe, a suo avviso, opportuno, inserire nel programma una nota che sancisca il più alto grado di priorità dell'intervento pubblico a favore dei tre settori considerati.

Il relatore Ferrari Virgilio è dell'opinione che il disegno di legge n. 2457 meriti la massima considerazione. Occorre infatti fare un atto di fiducia se si vuol passare dalle parole ai fatti, fatti ed atti che il Paese aspetta in ogni settore della vita dello Stato.

A suo avviso è urgente che vengano presentate al più presto, dopo l'approvazione del disegno di legge, anche le successive leggi di cui all'articolo 3, così come è necessario affrontare un lavoro intenso, rigorosamente coordinato e soprattutto costruttivo, inteso a garantire la riuscita di una costruzione dalla quale dipende la vita economica e la prosperità della nazione.

Ravvisa inoltre l'opportunità che il quinquennio decorra dal 1966 e che la realizzazione del piano sia subordinata al verificarsi delle previsioni finanziarie del piano medesimo, cioè all'aumento della produttività, all'aumento conseguente delle entrate dello Stato, alla riforma del sistema tributario e all'impegno del Parlamento di una coraggiosa ripulsa di quelle spese, di quei carichi finanziari che siano incompatibili con il programma di risanamento e di espansione della nostra economia.

Appare, a suo parere, troppo scarsamente riconosciuta la precarietà della nostra situazione economica e la pericolosità dei suoi riflessi sull'arresto dell'evoluzione della nostra nazione verso un migliore assetto sociale, al quale era indubbiamente avviata da alcuni anni.

Il relatore è del parere che tre ordini di provvedimenti debbano essere al più presto, meglio se contemporaneamente, portati all'approvazione del Parlamento col carattere della stessa urgenza: la riforma della finanza locale, la riforma della legge sulle municipalizzazioni e la riforma della legge comunale e provinciale.

Dà quindi atto al Governo di avere ripetutamente dato l'allarme sull'aumento del *deficit* degli enti locali che va aumentando più rapidamente di quello dello Stato.

Gli enti territoriali locali, ed in primo luogo i comuni, hanno il diritto che la loro autonomia diventi un'autonomia reale e ciò è possibile soltanto mediante una adeguata autonomia finanziaria. Nel tempo stesso non è ammissibile che manchi anche l'intervento dell'autorità tutoria a difesa degli amministratori e delle loro attività economiche, così come non è ammissibile che la bandiera dell'autonomia comunale serva a coprire errori o colpe amministrative o indebite politicizzazioni.

Dall'esame del bilancio del Ministero dell'interno si è rilevato che le somme messe a disposizione dal Governo dell'assistenza sono molto notevoli e di altrettanto dovrebbero essere sollevati i comuni. Anche in questo settore è necessario procedere a un duplice ordine di riforme: a quella destinata non tanto a soccorrere le inabilità quanto ad impedirle o a ritardarle; ed a quella destinata a decentrare le assistenze, almeno in sede provinciale, quando non sia possibile farlo in sede comunale o di consorzi.

La ripresa economica e morale di una nazione non è soltanto opera del Governo, ma essenzialmente di tutti coloro che esercitano un potere in qualsiasi ramo dell'attività della nazione. Invita quindi la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Successivamente il Presidente Sullo, ringraziati i relatori, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2962).

Il Relatore Folchi illustra le finalità del disegno di legge, che prevede la partecipazione italiana ai piani di sviluppo della Somalia nell'anno 1965 per un onere di lire 700 milioni.

Il deputato Ambrosini, pur non negando, approvazione alla politica di aiuti nei confronti della Repubblica somala, rileva che la eccessiva genericità degli obiettivi indicati nel provvedimento — che appaiono, viceversa, relativamente meglio precisati nel disegno di legge n. 2948 — suscita legittimi interrogativi circa il modo in cui i contributi in questione vengono collocati nel bilancio dello Stato somalo e circa il modo in cui di fatto vengono utilizzati. Intervengono quindi il Sottosegretario di Stato Lupis, i deputati Brusasca, Tagliaferri, Cantalupo, Riccardo Lombardi e il Relatore Folchi.

Successivamente la Commissione procede all'esame degli articoli del disegno di legge, che, al termine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1965 » (2948).

Dopo la relazione del Relatore Pedini, la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge e modifica l'articolo 2 nel senso indicato nel parere della Commissione Bilancio, sostituendo alla formula « si provvede a carico dello stanziamento » l'altra « si provvede mediante riduzione dello stanziamento ».

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite per l'anno 1965 » (2913).

Il Relatore Pedini riferisce ampiamente sul contenuto e sulle finalità del provvedimento, che raccomanda all'approvazione della Commissione. Si associa alle considerazioni del Relatore il deputato Brusasca.

Il deputato Serbandini, dopo aver sottolineato l'opportunità che la partecipazione

dell'Italia ai programmi assistenziali venga organizzata in un provvedimento a carattere pluriennale, osserva che all'asserita volontà del Governo di essere in larga misura presente in tali programmi non corrisponde una azione adeguata, anche a causa delle limitazioni entro le quali gli impegni atlantici costringono la nostra politica.

Il Relatore, replicando, rileva che, mentre sarebbe in linea di principio effettivamente preferibile programmare i contributi di cui si tratta in un organico disegno di legge a proiezione pluriennale, difficoltà tecniche, connesse al fatto che si ignora l'ampiezza del periodo per il quale la spesa sarebbe necessaria, escludono una tale soluzione. Contesta, invece, nettamente le critiche rivolte alla politica assistenziale dell'Italia, la quale ha dato in questo settore esempi degni di essere imitati da molti paesi.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge e, successivamente, a scrutinio segreto, il disegno di legge nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

In apertura di seduta, il Sottosegretario Lupis, in relazione al problema sollevato nella precedente seduta dal deputato Sandri e concernente l'obbligo del servizio militare al quale il Governo australiano potrebbe sottoporre i nostri emigrati in Australia, informa che il Ministero degli esteri ha compiuto numerosi passi per manifestare nelle sedi opportune le più ampie riserve del Governo italiano avverso la eventualità che un provvedimento come quello paventato sia preso dal Governo australiano. Assicura che il Ministero proseguirà in questo atteggiamento di fermezza.

Intervengono i deputati Sandri, Brusasca, Folchi e Pedini, che, prendendo atto con soddisfazione dell'impegno del Governo, esortano a non deflettere dalla posizione assunta in proposito.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950 e sua esecuzione » (2415).

Dopo l'intervento del Relatore, Toros, che riferisce sugli scopi perseguiti dal provvedimento, di cui raccomanda l'approvazione, e del deputato Serbandini, il quale lamenta il ritardo col quale l'Italia ha aderito all'Convenzione in oggetto, la Commissione approva senza modificazioni il disegno di legge, conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo Speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.), firmato a Berna il 29 aprile 1964 » (2608).

Il Relatore Storch illustra le finalità del provvedimento, sul quale esprime parere favorevole.

Il deputato Tagliaferri si associa a nome del suo gruppo.

La Commissione quindi approva senza modificazioni il disegno di legge e dà mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957 » (*Approvato dal Senato*) (2637).

Dopo che il Relatore Storch ha illustrato la portata e gli scopi della Convenzione oggetto del disegno di legge, sul quale esprime parere favorevole, la Commissione approva senza discussione il disegno di legge stesso dando mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia ed il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato in Roma il 23 aprile 1965 » (*Approvato dal Senato*) (3037).

Il Relatore Storch riferisce sul provvedimento e ne raccomanda alla Commissione l'approvazione. Senza discussione il disegno

di legge è approvato e la Commissione dà mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964 » (*Approvato dal Senato*) (3038).

Il Relatore Storch illustra le finalità del disegno di legge, sul quale esprime il proprio parere favorevole.

La Commissione quindi approva senza discussione il provvedimento e dà mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato nord Atlantico, sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali » (2416).

Il relatore Bemporad riferisce sul disegno di legge, del quale illustra le finalità, esprimendo parere favorevole.

Il deputato Tagliaferri, a nome del proprio gruppo, si dichiara contrario al provvedimento, il quale, a suo avviso, può determinare limitazioni allo sviluppo industriale del nostro Paese nonché allo sviluppo delle relazioni commerciali con altri paesi.

Dopo la replica del Relatore, che sottolinea come l'orientamento della politica italiana non sia tale da giustificare le preoccupazioni espresse dal deputato Tagliaferri, la Commissione approva il disegno di legge e dà mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli scambi di note effet-

tuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'accordo stesso » (2673).

Il relatore Di Primio, dopo avere illustrato le finalità del provvedimento e il contenuto dell'accordo che ne è oggetto, esprime il proprio parere favorevole.

Si associa il deputato Brusasca, sottolineando la piena soddisfazione incontrata dall'accordo stesso nel settore degli autotrasportatori italiani, per quanto concerne il regime fiscale; quanto al sistema di concessione delle autorizzazioni auspica l'estensione ai rapporti tra Italia e Jugoslavia del tipo di accordo vigente fra l'Italia, la Svizzera e l'Olanda.

Dopo un breve intervento del deputato Tagliaferri, che a nome del proprio gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge, questo viene approvato senza modificazioni dalla Commissione, che dà mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960 » (*Approvato dal Senato*) (2636).

Il Presidente Cariglia svolge la relazione in sostituzione del Relatore assente, proponendo l'approvazione del provvedimento.

Senza discutere, la Commissione quindi approva il disegno di legge e dà mandato al Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 » (*Approvato dal Senato*) (2846).

Il Presidente Cariglia, sostituendosi al Relatore, illustra le finalità del provvedimento, che raccomanda all'approvazione della Commissione.

Il deputato Di Primio fa presente che nella Convenzione, alla quale il disegno di legge dà esecuzione, sono contenuti alcuni principi che non si armonizzano con il nostro vigente ordinamento giuridico, segatamente per quanto riguarda l'istituto della cauzione alla quale può essere condizionata l'instaurazione del procedimento presso il Tribunale, previsto dalla Convenzione stessa come specifico organo di garanzia giurisdizionale, e per quanto ha attinenza al sistema delle impugnazioni esperibili presso codesto organo di giurisdizione.

Il deputato Tagliaferri, manifestando il parere sfavorevole del proprio gruppo sul disegno di legge in esame, mentre condivide sul piano tecnico-giuridico i rilievi del deputato Di Primio, giudica la Convenzione uno strumento che ha lo scopo di dare una copertura politica a dottrine ed esigenze di carattere militare, essendo fin troppo evidente la subordinazione della Agenzia per il controllo degli armamenti alle direttive della N.A.T.O.

Dopo un breve intervento del deputato Carlo Russo, che esprime il parere favorevole del proprio Gruppo, la Commissione approva il disegno di legge dando mandato al deputato Di Primio di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

Il Presidente, dopo aver ricordato che, nelle precedenti sedute, gli interventi dei vari deputati hanno fissato le posizioni dei gruppi di appartenenza, invita i relatori ad esprimere il loro parere.

Il Relatore Valiante, dando atto dell'impegno dimostrato dai singoli deputati, auspica che la Commissione esaurisca i propri lavori prima dell'inizio dell'estate congedando per l'Assemblea, il disegno di legge.

ge, il prima possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per la stesura delle relazioni finali, data l'urgenza e l'aspettativa che esistono nel paese e nel mondo del diritto per la riforma della procedura penale.

Rileva che, sul principio della concessione della delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, i rappresentanti di tutte le parti politiche si sono dimostrati favorevoli salvo quelli del gruppo comunista. A suo giudizio le argomentazioni addotte dal gruppo comunista per attuare la riforma del codice di procedura penale nell'ambito del Parlamento, non gli sembrano valide in quanto sviluppate o su principi di pura teoria o non ben meditate per quanto riguarda il tempo strettamente necessario che un lavoro di questa mole richiederebbe al Parlamento. Sostiene che la delega è l'unico mezzo valido, sia proceduralmente che praticamente, per arrivare ad una riforma del codice di procedura penale. Ad esempio, ricorda il lunghissimo *iter* di alcuni provvedimenti parziali, come quello relativo alla azione amministrativa che, presentato ancora nella seconda legislatura, solo in questa, dopo quattordici anni, ha potuto ottenere l'approvazione della Commissione di un ramo del Parlamento.

In merito ai precedenti storici rievocati dal deputato Guidi, con particolare riferimento al fatto che il codice del 1889 è stato approvato direttamente dal Parlamento, salvo delega al Governo per il doveroso coordinamento con tutte le altre leggi, fa notare che si tratta di un caso isolato che va valutato nel momento e nell'epoca in cui ebbe a manifestarsi.

Controbatte, quindi, alcune tesi sostenute dal deputato Guidi nel corso del suo intervento circa il fatto che la delega possa essere limitata, nella sua applicazione, solo ad affari di scarsa importanza e, in merito, sostiene che l'esame dei lavori preparatori della Costituente non porta a quella univoca interpretazione sostenuta dalle sinistre. Né, d'altra parte, la *mens legis*, che informa una determinata legge, può determinarne la cristallizzazione della interpretazione, dato che la norma va applicata flessibilmente secondo i vari momenti storici in cui è richiamata dalle necessità contingenti. Conseguentemente, anche l'interpretazione della norma costituzionale non può essere congelata ai criteri che l'hanno informata al momento della sua elaborazione. Interpretandola, si deve tener conto anche del sistema nel quale deve operare.

Conferma di essere pienamente favorevole alla concessione della delega al Governo con l'intesa, però, che questa deve estrinsecarsi in criteri e principi chiari e ben definiti, in quanto le scelte politiche — che saranno fatte dal Parlamento — dovranno trovare piena corrispondenza nell'elaborazione delle singole norme processuali e non è pensabile che, in una materia così delicata, il Parlamento lasci all'esecutivo facoltà di scelte alternative o concorrenti.

Passa, quindi, a ricapitolare quella che a suo giudizio, sarà la struttura del nuovo processo penale: il pubblico ministero non appena ricevuta la notizia del delitto, direttamente e tramite gli organi di polizia, si porrà in condizioni di esercitare l'azione penale nel senso di predisporre ogni cosa per la più rapida archiviazione della notizia del reato o per il deferimento a giudizio immediato o a quello istruttorio del prevenuto. In questa fase il pubblico ministero non ha alcun potere decisorio e si servirà della polizia giudiziaria, che agisce sotto la sua responsabilità, solo per raccogliere gli elementi essenziali ed indispensabili alla formulazione della imputazione. Il pubblico ministero non svolge più indagini istruttorie, non ha più poteri relativi alla disponibilità della libertà personale del prevenuto.

Immediatamente, dopo, entra in funzione il giudice istruttore che ha il compito di accertare le prove generiche e di constatare se non sia possibile addivenire al proscioglimento del prevenuto in quanto indebitamente indiziato. In questa sede il giudice istruttore non svolge in alcun modo un processo preventivo. Quindi, il giudice istruttore, con ordinanza, chiederà il deferimento del prevenuto a giudizio o, con sentenza, lo proscioglierà dalla imputazione anche in caso di insufficienza di prove. S'intende che il tipo di istruzione sarà, d'ora in poi, unico, in tutti i casi.

Tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale del prevenuto, saranno presi da un giudice in camera di consiglio e la detenzione sarà usata al solo scopo di conservare l'imputato per il giudizio e non anche la detenzione potrà essere considerata quale forma di espiazione preventiva. Durante l'istruttoria, gli avvocati ed il pubblico ministero, a parità di diritti, presenzieranno a tutti gli atti.

Deferito il prevenuto a giudizio, in questa sede, il magistrato procederà alla raccolta delle prove specifiche alla presenza del pubblico ministero e dei difensori. È previsto l'interrogatorio incrociato ed il giudice vi parte-

cipa attivamente. Seguirà, poi, la discussione e la decisione che si concluderà con la condanna o con il proscioglimento anche per insufficienza di prove.

In questa nuova struttura, particolare rilevanza assume la posizione del pubblico ministero che, a parte la questione del suo inquadramento e della sua dipendenza dall'esecutivo o dalla magistratura - problema da risolversi soprattutto in sede di ordinamento giuridiziaro - non avrà alcun potere coattivo nei confronti dei prevenuti.

Anche la istruttoria, in questa nuova struttura, viene ad assumere particolari caratteri in quanto, attraverso questo mezzo, viene accertata precipuamente la necessità della celebrazione del dibattimento e non altro. Il dibattimento, così, viene ad assumere un carattere nettamente accusatorio in quanto il pubblico ministero e le parti sono poste sullo stesso piano e, contemporaneamente, il pubblico ministero stesso è staccato dalla magistratura ed il giudice assume posizione decisoria in mezzo alle parti contendenti.

Fa notare come queste sue interpretazioni del nuovo processo penale contengano delle espressioni più avanzate in quanto non previsto nei vari punti del disegno di legge. Non si nasconde che, esaurita la discussione a carattere generale e orientativa, la vera difficoltà che la Commissione incontrerà, sarà quella di risolvere con chiari principi e con formule ineccepibili i punti della riforma.

Prende, quindi, la parola il relatore Fortuna che dichiara di concordare con le impostazioni sostenute dal collega Valiante e precisa anche che, pur avendo avuto in un primo momento delle riserve sulla opportunità della concessione della delega, ritiene, ora, dopo aver inteso i vari interventi, che questa sia l'unico mezzo valido per arrivare alla effettiva riforma del codice di procedura penale.

Con l'occasione precisa di voler modificare alcuni concetti contenuti nella sua relazione introduttiva e precisamente che, per quanto concerne il problema del pubblico ministero - tenendo conto della larga base di consensi manifestati nel recente Convegno dei comitati per la giustizia all'EUR - sia opportuno considerare il pubblico ministero come parte sostanziale del processo, sia sotto il profilo della netta distinzione della sua carriera rispetto a quella della magistratura giudicante, sia sotto il profilo della limitazione delle sue funzioni a quelle del promuovere dell'azione penale e di sostegno dell'accusa, con esclusione di qualsiasi potere di decisione e, in particolare, di quelli inci-

denti sulla libertà personale dell'imputato. Ritiene che le conclusioni del recente convegno collimino perfettamente con le attribuzioni che il disegno di legge riconosce al pubblico ministero, potendo rinviarsi a tempi più maturi la questione di una responsabilizzazione dell'istituto verso gli altri poteri dello Stato. Conseguentemente, anche perché al pubblico ministero si vuole attribuire qualità di parte, gli sembra che diventi più problematica la proposta di introdurre un procedimento « direttissimo », *sui generis*, che implichi la possibilità di affidargli alcuni atti istruttori.

Per quanto concerne la nuova istruttoria unificata davanti al giudice istruttore, è d'accordo che sia necessario escludere, come sostenuto dal relatore Valiante nella sua esposizione, l'obbligatorietà delle richieste del pubblico ministero per tutti quegli accertamenti che il giudice istruttore dispone in via autonoma. In tal modo si accelererà l'iter dell'istruttoria evitando il continuo andirivieni del fascicolo processuale da un ufficio all'altro.

Arrivando alla fine del proprio intervento, richiama l'attenzione del collega relatore Valiante su quelle che, in sede di relazione, sono state definite « lacune » del disegno di legge prospettando la opportunità di elaborare dei nuovi punti, soprattutto per ben definire nel codice di procedura penale l'effetto devolutivo dell'appello.

Invita la Commissione a voler procedere con la maggiore sollecitudine nell'ulteriore lavoro.

Interviene il Sottosegretario di Stato Misasi, che esprime il profondo compiacimento per l'ampiezza e la serietà del dibattito e rileva, con piacere, come attraverso le varie esposizioni si sia notata una larga convergenza su alcuni punti di fondo che sembrano acquisiti non tanto al processo penale in sé, quanto alla coscienza civile di ciascun cittadino, al di là anche dell'ideologie dei partiti, per cui, da questo dibattito emerge la volontà della Commissione di considerare, cardine del nuovo codice, le garanzie per le libertà dei cittadini.

Precisa che il Governo ha voluto presentare alle Camere la richiesta di delega per la riforma del codice di procedura penale in quanto questo è il codice della libertà delle persone ed è indispensabile che tale strumento sia perfettamente calibrato con i principi contenuti nella Carta costituzionale dello Stato. D'altro lato, anche gli studi in materia processuale, l'orientamento della giurispru-

denza, quello della classe forense hanno raggiunto un grado di maturità tale da confortare la presentazione di questa richiesta di delega. Naturalmente, la delega al Governo, non esclude che il Parlamento, nelle more dei due anni di durata della delega stessa, risolva qualche istituto particolare attraverso delle « novelle » sempreché queste riforme anticipate risultino perfettamente allineate con i principi della delega, in modo da poter essere facilmente inserite, al momento opportuno, nel nuovo contesto della procedura penale.

Per quanto concerne la richiesta della delega, ritiene che con questa domanda il Governo non intenda far violenza alcuna al prestigio del Parlamento ma, anzi, sollecita un ampio, profondo dibattito nell'ambito delle prerogative costituzionali, perché siano effettuate le necessarie scelte politiche, che sono la pregiudiziale indispensabile sulla quale sarà saldamente incardinato il lavoro di codificazione. Si tratta di creare una matrice nella quale vadano perfettamente incastrate le norme che l'esecutivo elaborerà, in quanto, altrimenti, si incorrerebbe nel pericolo di veder dichiarato il codice viziato di illegittimità costituzionale. Da ciò discende la necessità che i principi ed i criteri della delega siano chiari, precisi, inequivoci; e, questo, il Governo chiede al Parlamento e proprio per questo sollecita il più ampio dibattito perché intende che il Parlamento, nella pienezza delle proprie prerogative, dia inequivoche direttive all'esecutivo nella preparazione delle singole norme procedurali.

Ritiene che qualsiasi altro sistema, al di fuori della delega, rinvierebbe la realizzazione della riforma alla prossima legislatura.

Ricorda alla Commissione che la nostra struttura parlamentare è incentrata sul sistema bicamerale per cui una elaborazione completa del codice di procedura penale da parte di uno dei rami del Parlamento troverebbe necessariamente delle modifiche da parte dell'altro ramo con ritorno alla Camera di origine del provvedimento e perdita di tempo. Né, d'altro lato, come è stato prospettato dal gruppo comunista, si può pensare di affidare la formulazione del codice di procedura penale ad una Commissione mista di deputati e senatori che, poi, dovrebbe sottoporre il proprio elaborato all'Assemblea. Ciò potrebbe avvenire, al caso, in un sistema monocamerale, ma non certo nell'attuale Parlamento italiano.

Salvo alcune osservazioni, che si riserva di approfondire al momento dell'esame dei

vari punti e principi, concorda con la impostazione data dal deputato Valiante alla nuova struttura del processo penale, soprattutto per quanto concerne il contraddittorio in sede istruttoria e il fatto che attraverso l'istruttoria si debba, soltanto, accertare se il prevenuto sia o meno da rinviarsi a giudizio. Dichiarò che il Governo è disposto al colloquio più ampio e più profondo su ogni aspetto di questa materia e che considera favorevolmente la proposta del relatore Valiante di creare un corpo di disposizioni per quanto concerne l'*habeas corpus*.

In relazione all'intervento del deputato Dell'Andro sul concetto dello Stato-libertà, dichiara di aver apprezzato profondamente questa impostazione che egli vede ben superiore e ben più valida di tutte le altre dottrine nelle quali si cerca di identificare la forma e la sostanza di uno Stato.

Conclude affermando che il Governo, proprio perché crede nel concetto dello Stato-libertà, ha interesse al più ampio dibattito su questa materia dato che solo dal confronto dialettico delle varie tesi si può esprimere quella sintesi di convergenze necessarie alla migliore e più rapida attuazione della delega che interessa, sostanzialmente, il fondamentale principio della libertà di ciascun cittadino.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Governo ed i relatori, invita la Commissione a considerare che all'articolo 1 sono stati presentati vari emendamenti e ne dà lettura:

a firma dei deputati Guidi, Coccia, De Florio e Sforza: sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È costituita una Commissione parlamentare speciale presso la Camera dei deputati per la formulazione e l'approvazione del testo del codice di procedura penale sulla base dei seguenti criteri informativi della legge »;

a firma dei deputati Spagnoli, Coccia e De Florio: sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« La Camera, approvati i criteri informativi della legge, deferisce alla Commissione giustizia la formulazione definitiva degli articoli del codice di procedura penale, riservandosi l'approvazione finale del testo di riforma ai sensi dell'articolo 85 del proprio regolamento »;

a firma del deputato Pennacchini: l'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una Commissione composta di quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, da tre magistrati di Corte di cassazione, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura, da un magistrato militare di grado equiparato a consigliere di Corte di cassazione, o superiore, designato dalla procura generale della Repubblica, da tre professori ordinari di materie giuridiche nelle università, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, da tre avvocati patrocinanti in Cassazione, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri dei quali due appartenenti al Consiglio di Stato, di rango non inferiore a Presidente di sezione, anche a riposo, due alla Corte dei conti, di rango non inferiore a Presidente di sezione, anche a riposo, due dell'Avvocatura dello Stato, di rango non inferiore al sostituto Avvocato dello Stato, anche a riposo.

« I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

« La Commissione è assistita da una segreteria che sarà costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

« La Commissione adotta le sue decisioni a maggioranza. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante »;

a firma del deputato Galdo, il seguente emendamento: sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da tredici senatori e tredici deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura, da quattro professori ordinari di materie giuridiche nelle università designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense, da otto membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui due appartenenti al Consiglio di Stato, due alla Corte dei Conti, due all'Avvocatura dello Stato, uno alla giustizia militare.

« Il parere espresso dalla Commissione è vincolante. La Commissione adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta ».

I presentatori Guidi e Coccia illustrano ampiamente i loro emendamenti e, successivamente, anche i presentatori Pennacchini e Galdo motivano le ragioni delle modifiche che hanno inteso apportare soprattutto alla composizione della commissione ministeriale.

La discussione si svolge particolarmente sui primi due emendamenti ed il deputato Riccio ne sottolinea alcuni aspetti non collimanti con il regolamento della Camera; il deputato Breganze, chiede se i due emendamenti delle sinistre rappresentino una modifica regolamentare al sistema di lavoro delle Camere; il relatore Valiante contesta la ammissibilità dei due emendamenti.

Il Presidente Zappa dichiara inammissibile il primo emendamento presentato dal deputato Guidi e pone in votazione il secondo emendamento, che viene respinto.

Il relatore Valiante al fine di unificare alcuni aspetti delle due proposte di modifica avanzate dai deputati Galdo e Pennacchini, per quanto concerne la composizione della commissione ministeriale presenta il seguente emendamento.

« La Commissione è composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali uno appartenente alla magistratura militare di grado equiparato a Consigliere di Cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere, e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato procuratore dello Stato.

Dopo interventi del Relatore Valiante, del deputato Pennacchini, dei deputati Galdo e Riccio, il Presidente, constatata l'ora tarda, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione presso l'università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca » (560);

CODIGNOLA ed altri: « Istituzione presso l'università di Siena della facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria » (1726);

SERONI ed altri: « Istituzione presso la università di Siena della facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale » (1741).

Il deputato Franceschini, Relatore, illustra il nuovo testo unificato predisposto di concerto con i proponenti e con il Governo, per conciliare le concorrenti istanze contenute nelle tre iniziative. Dopo interventi dei deputati: Valitutti, il quale ritiene che il testo predisposto mortifichi l'autonomia universitaria che si dichiara formalmente di voler difendere, e presenta elementi negativi soprattutto quando ipotizza una liberalizzazione dell'accesso all'università che è in arbitrario anticipo sulla disciplina generale della materia; Codignola, che considera invece il testo sostanzialmente rispettoso per le autonomie universitarie ed allineato alle conclusioni della Commissione d'indagine; Berlinguer Luigi, che difende le ragioni del testo predisposto definendolo seriamente rispettoso delle autonomie degli atenei, e capace di rappresentare un principio nuovo dotato di interessanti implicazioni, e del Sottosegretario Romita che esprime il favore del Governo alla soluzione adottata, adeguata alle nuove esigenze del settore proprio nella sua voluta atipicità, la Commissione approva l'articolo 1 del testo unificato. Esso stabilisce che, a partire dall'anno accademico 1966-67 è istituita presso l'Università degli studi di Siena la facoltà di scienze economiche e bancarie organizzata su un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze economiche e bancarie, e un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze economiche.

L'articolo 2, che prevede come ai corsi di laurea possano essere iscritti tutti coloro in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato sui non meno di cinque anni di corso, è approvato con il voto contrario del deputato Valitutti (presentatore di un emendamento non accolto dalla Commissione per garantire l'accesso solo agli interessati in possesso di diploma valido per l'iscrizione alle

facoltà di economia e commercio), e dopo una dichiarazione del deputato Rosati, che motiva il proprio voto favorevole con l'auspicio che si tratti di una innovazione riferita per ora specificamente al solo caso in esame.

Dopo interventi dei deputati Codignola, Valitutti, Berlinguer, del relatore Franceschini e del Sottosegretario Romita, risultano successivamente approvati — con emendamenti formali — gli articoli 3 (che aggiunge la laurea in scienze economiche bancarie e la laurea in scienze economiche all'elenco generale delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1 annesso al regio decreto 30 settembre 1939, n. 1652) e l'articolo 4 (che approva la convenzione stipulata il 19 novembre 1965 dall'Università di Siena e il Monte dei Paschi di Siena, precisando le prestazioni alle quali questo Ente si impegna).

L'articolo 5, invece, che si riferisce all'assegnazione dei posti di professore di ruolo ed agli incarichi di insegnamento, è approvato dalla Commissione in via di principio per essere rimesso alla V Commissione Bilancio allo scopo di ottenere il parere sulle eventuali conseguenze finanziarie.

Sono successivamente approvati, con modificazioni formali proposte dai deputati Valitutti, Codignola, Berlinguer, dal Relatore Franceschini e dal Sottosegretario Romita, i successivi articoli 6 (Biblioteca), 7 (Piani di studi), 8 (Seminari), 9 (Collegi per studenti).

L'articolo 10, in virtù del quale nel primo anno di applicazione della legge le attribuzioni attualmente demandate al consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato coordinatore composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è approvato con il voto contrario del deputato Valitutti, presentatore di un emendamento non accolto dalla Commissione per affidare le stesse attribuzioni ad un comitato ordinatore nominato dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Siena.

Dopo che la Commissione ha approvato le tabelle recanti l'indicazione delle materie di insegnamento, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dei provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERLANDA ed altri: « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento » (*Approvato dal Senato*) (2368).

Il relatore Fusaro riassume i termini del problema dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento rappresentando nel contempo l'opportunità di modificare il secondo articolo per precisare che l'istituto con-

ferisce la laurea in « scienze sociali » (invece che « in scienze politiche e sociali ad indirizzo sociologico »).

Dopo interventi dei deputati Valitutti, il quale afferma che l'emendamento preannunciato dal Relatore accentua i difetti del provvedimento; Codignola, che nel dichiararsi favorevole all'iniziativa sottolinea però la necessità di modificarne anche l'articolo 3, e Berlinguer Luigi che si dichiara anch'egli favorevole al provvedimento pur criticandone le interne contraddizioni che implicano un complesso lavoro di modificazione degli articoli, la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 1.

L'articolo 2 è approvato invece con emendamenti proposti dal deputato Berlinguer (per chiarire che l'istituto conferisce la laurea in sociologia) e Codignola, per aggiungere le matematiche agli insegnamenti di carattere generale del primo biennio propedeutico.

Il Presidente Ermini, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1932, n. 355 » (*Approvato dal Senato*) (3131);

COTTONE ed altri: « Norme transitorie per l'attuazione del nuovo piano regolatore di Roma » (3057).

Il Relatore Ripamonti illustra il contenuto del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, rilevando che esso è diretto a consentire che anche dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni del nuovo piano regolatore generale della città di Roma conservino efficacia quelle stabilite nei piani particolareggiati redatti in base al piano regolatore generale appro-

vato con regio decreto 6 luglio 1931, n. 981, qualora non siano in contrasto col nuovo piano regolatore generale. Sottolinea in particolare che il ricorso ad apposito provvedimento legislativo si è reso necessario in conseguenza della impossibilità di derogare col decreto del Presidente della Repubblica che approva il nuovo piano regolatore, alle norme generali contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, le quali, tra l'altro, avrebbero condotto all'applicazione di criteri diversi in ordine alla determinazione degli indennizzi per le espropriazioni condotte per l'attuazione dei piani particolareggiati suddetti, e conclude dichiarandosi favorevole al testo del decreto-legge, che limita l'efficacia dei piani particolareggiati riguardanti le zone A e C solo per quanto riguarda le previsioni e i vincoli attinenti alle opere pubbliche, con la conseguente applicazione, relativamente alle zone stesse, delle norme stabilite per le espropriazioni degli immobili nel regio decreto 6 luglio 1931, n. 981, diversamente da quanto previsto nella proposta di legge n. 3057, che limita tale efficacia alla sola zona A.

Il deputato Todros, dopo aver rilevato che un approfondito esame della legislazione intervenuta dal 1865 in poi sia in materia urbanistica che, più in generale, a proposito delle espropriazioni per pubblica utilità e dei criteri per la determinazione dell'indennizzo avrebbe condotto ad eliminare taluni motivi di contrasto sorti tra i gruppi di maggioranza relativamente alla nuova legislazione urbanistica, sottolinea l'opportunità che siano estese anche ad altri comuni italiani talune norme stabilite nel decreto di approvazione del piano regolatore di Roma del 1931, afferma che il problema che forma oggetto del disegno di legge in discussione avrebbe potuto più opportunamente costituire oggetto di una norma transitoria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica che approva il nuovo piano regolatore, sottolinea che, per quanto concerne la soluzione di alcune questioni particolari, le norme del decreto stesso costituiscono un arretramento rispetto alle più avanzate soluzioni contenute nel progetto originario e si dichiara favorevole, pur con i rilievi da lui formulati, all'approvazione del disegno di legge.

Il Relatore Ripamonti sottolinea che la situazione normativa esistente rendeva necessario il ricorso al provvedimento in discussione, pur rilevando che, senza che sussista alcuna ragione specifica, continua a valere per la città di Roma una normativa

urbanistica parzialmente diversa da quella valevole per tutti gli altri comuni, ai quali sarebbe opportuno estenderla, e conclude rilevando l'esigenza che l'applicazione delle leggi sia sorretta da una adeguata volontà politica.

La Commissione approva quindi l'articolo unico del disegno di legge e delibera di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente è stata approvata la prima parte del primo comma dell'articolo 1.

Il punto 1) dell'articolo 1 è approvato, dopo che il relatore De Leonardis e il Sottosegretario Antoniozzi hanno espresso il proprio parere contrario ad un emendamento illustrato dal deputato Miceli, che chiedeva la soppressione del requisito della personalità giuridica per le associazioni.

Il punto 2) dell'articolo 1 è approvato, dopo che è stato respinto un emendamento illustrato dal deputato Ognibene tendente ad aggiungere quali componenti delle associazioni i « manuali coltivatori della terra associati ».

Il punto 3) dell'articolo 1 è approvato senza modifiche.

Il punto 4) dell'articolo 1 è approvato con due emendamenti formali, dopo che sono stati respinti due emendamenti, uno illustrato dal deputato Antonini, ed un altro illustrato dal deputato Ferrari Riccardo.

Al punto 5) sono presentati due emendamenti, il primo totalmente soppressivo, fino alle parole: « di cui all'articolo 14 »; il secondo soppressivo delle sole parole: « alla possibilità della utilizzazione di attrezzature per la attuazione dei compiti dell'Associazione in rapporto al complesso della medesima produzione nella zona interessata ». entrambi illustrati dal deputato Bo.

L'emendamento totalmente soppressivo, previo parere contrario del relatore e del Sottosegretario, non è accolto.

Sull'emendamento soppressivo parziale si svolge un'ampia discussione, alla quale prendono parte: il deputato Imperiale, che propone di riferirsi, tra i requisiti da richiedere, non alla possibilità di utilizzare attrezzature, ma alle attrezzature disponibili nella zona; i deputati Angelini, Bo e Beccastrini, che ribadiscono la necessità di sopprimere il requisito della utilizzazione di attrezzature al fine di consentire il riconoscimento a quelle associazioni che eventualmente non dispongano di attrezzature e di evitare la subordinazione dei produttori agricoli agli interessi degli industriali o degli organismi che posseggono tali attrezzature; il deputato Miceli, che dichiara essere il requisito della utilizzazione di attrezzature lo strumento per far entrare la Federconsorzi nelle Associazioni ovvero per subordinarle a interessi di privati industriali; il deputato Loreti, che propone di formulare in modo diverso il riferimento alle attrezzature, parlando di eventuali attrezzature disponibili nella zona; i deputati Mengozzi, Gerbino e Imperiale che, pur auspicando una eventuale diversa formulazione del comma, contestano che vi sia in tale formulazione una qualunque volontà di discriminazione; i deputati Ferrari Riccardo e Leopardi Dittaiuti, che si dichiarano favorevoli al mantenimento del testo; e del deputato Sereni, il quale dichiara che il requisito che collega le Associazioni alle attrezzature rende possibile eludere lo scopo della legge e necessario il ricorso alle attrezzature dei Consorzi agrari.

Dopo intervento del relatore De Leonardis, il quale dichiara che la norma non intende subordinare il riconoscimento delle Associazioni alla esistenza delle attrezzature ma solo alla capacità di gestirle, e del Sottosegretario Antoniozzi, che condivide le osservazioni del Relatore, viene approvato un emendamento sostitutivo, presentato dai deputati Loreti e Mengozzi, che richiede tra i requisiti, di cui all'articolo 5, « l'attitudine a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona ».

Il punto 5) e l'ultimo comma dell'articolo 1 sono quindi approvati con la modificazione adottata.

L'articolo 1, approvato nel complesso, risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale.

in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico nazionale e della Comunità Economica Europea, le associazioni di produttori agricoli costituite per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e per la tutela del mercato dei prodotti, possono svolgere i compiti previsti dalla presente legge come Associazioni di produttori agricoli riconosciute quando posseggano i seguenti requisiti:

- 1) abbiano la personalità giuridica;
- 2) delle Associazioni facciano parte produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti tra produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti;
- 3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera l'associazione, che posseggano i requisiti previsti dallo statuto e ne facciano domanda;

- 3) abbiano per oggetto della loro attività l'organizzazione di settori produttivi singoli o per gruppi di prodotti omogenei sempreché tale attività risulti disciplinata dalle norme dello statuto, avuto riguardo in modo particolare a:

- a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori aderenti alla Associazione e comprendenti l'obbligo per gli associati di provvedere alla vendita dei loro prodotti per il tramite dell'Associazione, quando questo sia deliberato in conformità delle disposizioni statutarie;

- b) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, mediante iniziative dirette all'assistenza tecnico-economica sia nella fase della produzione che in quella della commercializzazione;

- c) la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché delle iniziative per incrementare la produzione e per agevolare la vendita e lo scambio;

- 5) posseggano una consistenza organizzativa ed economica tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti del settore produttivo di loro competenza nella zona in cui svolgono la loro attività, avendo riguardo al numero degli associati, al volume della produzione, alla attitudine a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, secondo i criteri che saranno stabiliti su parere della Commissione tecnica nazionale di cui all'articolo 14. La partecipazione alla Associazione è con-

sentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti all'associazione.

Gli statuti possono prevedere che alle Associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti Associazioni.

Il Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari » (*Approvato dal Senato*) (3139);

MAZZONI ed altri: « Modifica delle aliquote per i contributi in materia di assegni familiari e automatico adeguamento delle quote di famiglia » (*Purere della XII Commissione*) (2585);

LAFORGIA ed altri: « Disciplina dei contributi per gli assegni familiari nel settore dell'artigianato » (1068).

Il Presidente Zanibelli, in sostituzione del Relatore Nucci, illustra il disegno di legge n. 3139, con cui si richiede la conversione del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga di una serie di provvedimenti anticongiunturali adottati negli anni 1964-65 in materia di integrazioni salariali, disoccupazione e contributi assegni familiari, rilevando come la situazione economica del paese, pur essendo più tranquillizzante, non è tale da consentire l'abbandono di certe misure di urgenza e la revisione organica di dette forme previdenziali.

Fa presente che in materia di integrazioni salariali le norme del decreto-legge consentono alle maestranze industriali di continuare ad essere ammesse fino al 31 dicembre 1966 alla concessione delle integrazioni medesi-

me, secondo il trattamento a scaglioni trimestrali previsto dalle leggi prorogande, e con l'aggiunta di un ulteriore periodo di tre mesi nelle misure previste per il quarto scaglione trimestrale, mentre per il settore edile è mantenuto il diritto ad ottenere per tre mesi la integrazione salariale nella maggiore misura prevista per il settore stesso. Per quanto concerne poi l'indennità di disoccupazione sono anche prorogate le norme straordinarie che prevedevano, per gli edili, un periodo indennizzabile di 360 giorni e per tutti i lavoratori il mantenimento degli assegni familiari e dell'assistenza di malattia; inoltre, l'indennità stessa a decorrere dal 1° aprile 1966 è aumentata a 400 lire per il periodo ordinario di 180 giorni e di 270 per gli edili.

Nel sottolineare gli aspetti positivi di tali proroghe e miglioramenti il Presidente Zanibelli rileva tuttavia la necessità che, uscendo dai limiti di interventi straordinari, si proceda al riassetto definitivo della Cassa integrazione guadagni e della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione tenuto conto anche che dette misure straordinarie dovranno cessare in ogni caso entro il 30 giugno 1967.

Riguardo poi alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni predette, il Presidente Zanibelli rileva che nuovamente si fa ricorso ad anticipazioni da parte della Cassa assegni familiari e, pur ritenendo che un espediente del genere possa trovare giustificazione per motivi straordinari, fa presente la necessità ormai di rivedere le aliquote contributive, in connessione con il problema della proroga dei massimali retributivi, sui quali sono dovuti i contributi alla Cassa assegni familiari. Sulla nuova proroga degli anzidetti massimali, fa presente l'esigenza di rivedere tutto il sistema di finanziamento della Cassa. In tal senso erano stati assunti già impegni da parte del Governo, che peraltro ha chiesto ancora una proroga al 31 dicembre 1966, giustificata dalla necessità di valutare attentamente e tempestivamente le incidenze economiche derivanti dalla soppressione di detti massimali. Poiché il Governo nella discussione già svoltasi al Senato, ha ribadito l'impegno a presentare al più presto il disegno di legge di riordino di tale materia, sentite le organizzazioni di categoria, ritiene che si possa consentire alla nuova proroga ed esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione.

Il deputato Mazzoni rivolge critiche al Governo per aver presentato nuovamente, in un unico contesto, provvedimenti concernenti le

integrazioni salariali e la disoccupazione insieme alla proroga dei massimali contributivi della Cassa assegni familiari, mirando con ciò ad ostacolare iniziative contrarie alla proroga stessa. Per quanto concerne le norme sull'integrazione salariale e sull'indennità di disoccupazione, ritiene indispensabile ormai procedere al riassetto organico di tali istituti, elevando le relative prestazioni e assicurando idonee entrate, senza intaccare le disponibilità di altra gestione istituita per fini diversi dalle precedenti.

Sulla proroga dei massimali in materia di assegni familiari ricorda gli impegni presi dal Governo in precedenti discussioni e fa presente che il suo gruppo proporrà all'Assemblea gli emendamenti opportuni al fine di pervenire ad una giusta perequazione del carico contributivo. Per quanto concerne l'esame della sua proposta di legge n. 2585 propone che esso avvenga separatamente dal disegno di legge di conversione, avendo questo carattere provvisorio e riguardando, invece, quella il riassetto definitivo della Cassa assegni familiari.

Il deputato Franzo fa presente la necessità che sia estesa la concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e preannuncia un ordine del giorno in tal senso in Assemblea.

Il deputato Scalia si rammarica che la discussione del disegno di legge di conversione si sia protratta eccessivamente presso l'altro ramo del Parlamento, impedendo così in questa sede l'introduzione di emendamenti che avrebbero come effetto il prolungamento dell'*iter* legislativo e la mancata conversione del decreto-legge nel termine costituzionale. Preannuncia infine la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno inteso ad impegnare il Governo all'urgente revisione della materia e in particolare delle norme della Cassa integrazione guadagni.

Il deputato Di Mauro Luigi, rivolge critiche al Governo per essere venuto meno ai suoi impegni di regolamentare la materia degli assegni familiari, che forma oggetto invece di una ennesima proroga, e conferma che la sua parte presenterà in Assemblea emendamenti contro il mantenimento dei massimali contributivi in materia di assegni familiari.

Il deputato Bianchi Fortunato, sottolineata la portata positiva delle disposizioni che prorogano gli interventi straordinari in materia di integrazione salariale e di disoccupazione, fa presente di essere favorevole ad una sollecita regolamentazione dei massimali contri-

butivi in materia di assegni familiari disponendo la loro soppressione con una certa gradualità.

Il deputato Guerrini Giorgio si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione, pur esprimendo il suo disappunto per il fatto che non si sia ancora provveduto alla definitiva regolamentazione dei massimali e dei contributi della Cassa assegni familiari.

Il Sottosegretario di Stato Calvi conferma l'impegno del Governo a sentire le organizzazioni sindacali sulla regolamentazione della materia dei massimali e dei contributi per assegni familiari e assicura che l'I.N.P.S. ha dato applicazione nel frattempo alle disposizioni del decreto-legge in materia di integrazione salariale e di disoccupazione.

La Commissione delibera quindi di affidare al Relatore Nucci il mandato di stendere la relazione per l'Assemblea e di rinviare a data da stabilirsi l'esame delle proposte di legge nn. 2585 e 1068, concernenti modifiche all'attuale sistema degli assegni familiari.

Il Presidente Zanibelli si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IGIENE E SANITA' (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti ed il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE LORENZO ed altri: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 » (*Parere della II Commissione*) (2482);

DE LORENZO ed altri: « Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (*Parere della II Commissione*) (2676).

La Commissione su richiesta del Sottosegretario all'interno Gaspari rinvia la discussione delle proposte di legge n. 2482 e 2676 per consentire in sede di Governo un approfondimento dell'esame dei riflessi che le proposte stesse comportano nei confronti di altre categorie di dipendenti degli enti locali.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Intervengono il Ministro della Sanità Mariotti ed il Sottosegretario di Stato all'interno Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

MIGLIORI e GRAZIOSI: « Trasformazione dell'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzoni » per la fecondazione artificiale, eretto in Ente Morale con regio decreto 29 novembre 1941, n. 1681, in Ente di diritto pubblico con la denominazione di « Istituto Sperimentale per la riproduzione e la fecondazione artificiale degli animali « Lazzaro Spallanzani » (*Parere della V e della XI Commissione*) (1842).

Prima di iniziare l'esame della proposta all'ordine del giorno il deputato Di Mauro Ado Guido lamenta che alcuni provvedimenti di cui si è già iniziato l'esame non figurano all'ordine del giorno; si riferisce in particolare alle proposte di legge relative alla disciplina del servizio farmaceutico e alle provvidenze per gli invalidi civili.

A proposito delle farmacie il Ministro della Sanità Mariotti fa presente che il problema della distribuzione dei medicinali è intimamente connesso con quello dei costi di produzione e chiede pertanto un rinvio di alcuni giorni per poter esaminare la materia nella sua globalità. In particolare poi per le farmacie rurali è insufficiente la copertura finanziaria. Propone come alternativa di convocare la Commissione sollecitando l'intervento del Ministro del tesoro per sentire il suo parere in merito. Il deputato Bartole ritiene che una riforma legislativa del campo farmaceutico debba comprendere in particolare le farmacie rurali soprattutto per il pericolo di uno spopolamento della campagna che una regolamentazione del solo settore delle farmacie urbane comporterebbe. Auspica una moralizzazione di tutto il settore con la partecipazione degli assistiti alle spese di assistenza farmaceutica, nel qual caso la copertura finanziaria potrebbe essere assicurata. Il deputato Monasterio è d'accordo con il deputato Bartole e si associa alla proposta del Ministro della Sanità di invitare alla riunione della Commissione il Ministro del Tesoro.

Il deputato Di Mauro auspica una regolamentazione organica di tutto il settore anche per consentire la riduzione dei prezzi di vendita dei medicinali che in Italia è di gran lunga superiore al prezzo di vendita degli stessi medicinali italiani all'estero.

Il deputato Gasco ritiene che il problema in discussione va inquadrato in quello più ampio concernente tutto il settore mutualistico.

Il Presidente si riserva di invitare ad una prossima seduta della Commissione il Ministro del tesoro e prega i deputati Bartole e Barberi di prendere gli opportuni contatti per le proposte concrete da formulare.

Il deputato Romano chiede che sia convocata la Commissione con l'intervento dei Ministri per l'igiene e la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale per discutere la vertenza in atto fra medici e mutue.

Il Presidente fa presente di aver già avanzato richiesta in tal senso ai due Ministri e poiché lo stesso invito è stato rivolto da parte della Commissione Lavoro, che si riunirà domani, ritiene che si possa procedere a riunione congiunta delle due Commissioni, previ i necessari accordi.

Chiede infine alla Commissione l'autorizzazione a chiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge Migliori e Graziosi n. 1842 venga deferita in sede legislativa.

La Commissione approva all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Venerdì 13 maggio, ore 9.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 13 maggio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in

stato di abbandono (1489) — Relatore: Dell'Andro.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Martuscelli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

VALIANTE: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 (2470) — Relatore: Martuscelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Venerdì 13 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte (1778);

BUTTÈ ed altri: Norme per l'ammissione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte già inclusi in terne o già in servizio quali incaricati (1879);

-- Relatore: Reale Giuseppe.

Esame della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815) — Relatore: Reale Giuseppe.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.